

**MINISTERO  
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA**

DECRETO 4 agosto 2022.

**Modifiche all'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, concernente l'attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.**

**IL MINISTRO  
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA**

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Vista la legge 22 aprile 2021, n. 55, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», ed in particolare l'art. 2, comma 1, che dispone che il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» è ridenominato «Ministero della transizione ecologica»;

Vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, che abroga la direttiva 2002/95/CE;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante «Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche»;

Visto, in particolare, l'art. 22 del citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, ai sensi del quale con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvede all'aggiornamento ed alle modifiche degli allegati allo stesso decreto derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 2011/65/UE;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche;


Vista la direttiva delegata (UE) 2022/274 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del mercurio in lampade fluorescenti a catodo freddo e lampade fluorescenti con elettrodo esterno per usi speciali;

Vista la direttiva delegata (UE) 2022/275 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del mercurio in altre lampade a sodio ad alta pressione (vapore) per usi generali di illuminazione;

Vista la direttiva delegata (UE) 2022/276 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa all'uso di mercurio nelle lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per usi generali di illuminazione;

Vista la direttiva delegata (UE) 2022/277 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa all'uso di mercurio nelle lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per usi generali di illuminazione < 30 W aventi una durata di vita di almeno 20 000 ore;

Vista la direttiva delegata (UE) 2022/278 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa all'uso del mercurio nelle lampade ad alogenuri metallici;



Vista la direttiva delegata (UE) 2022/279 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del mercurio in altre lampade a scarica per usi speciali;

Vista la direttiva delegata (UE) 2022/280 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del mercurio in altre lampade a scarica a bassa pressione;

Vista la direttiva delegata (UE) 2022/281 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa all'uso di mercurio nelle lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per usi speciali;

Vista la direttiva delegata (UE) 2022/282 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa all'uso di mercurio nelle lampade non lineari trifosforo;

Vista la direttiva delegata (UE) 2022/283 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del mercurio in lampade a sodio ad alta pressione (vapore) con un indice di resa cromatica migliorato per usi generali di illuminazione;

Vista la direttiva delegata (UE) 2022/284 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del mercurio in lampade fluorescenti lineari ad attacco doppio per usi generali di illuminazione;

Vista la direttiva delegata (UE) 2022/287 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del mercurio in lampade fluorescenti per altri usi generali di illuminazione e usi speciali;

Ritenuta la necessità di attuare le citate direttive delegate (UE) 2022/274, (UE) 2022/275, (UE) 2022/276, (UE) 2022/277, (UE) 2022/278, (UE) 2022/279, (UE) 2022/280, (UE) 2022/281, (UE) 2022/282, (UE) 2022/283, (UE) 2022/284, (UE) 2022/287, provvedendo, a tal fine, a modificare l'allegato III, al citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27;

Decreta:

Art. 1.

*Modifiche all'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27*

1. All'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:



a) I punti 3, 3 a), 3 b) e 3 c) sono sostituiti dai seguenti:

|      |   |                             |
|------|---|-----------------------------|
| «3   | Mercurio in lampade fluorescenti a catodo freddo e lampade fluorescenti con elettrodo esterno (CCFL e EEFL) per usi speciali utilizzate in AEE immesse sul mercato anteriormente al 24 febbraio 2022 e fino ad un massimo di (per lampada): |                             |
| 3 a) | Lampade corte ( $\leq 500$ mm): 3,5 mg  | Scade il 24 febbraio 2025   |
| 3 b) | Lampade medie ( $> 500$ mm e $\leq 1 500$ mm): 5 mg   | Scade il 24 febbraio 2025   |
| 3 c) | Lampade lunghe ( $>1 500$ mm): 13 mg  | Scade il 24 febbraio 2025». |

b) I punti 4 c), 4 c)-I, 4 c)-II e 4 c)-III sono sostituiti dai seguenti:

|          |   |                             |
|----------|---|-----------------------------|
| «4 c)    | Mercurio in altre lampade a sodio ad alta pressione (vapore) per usi generali di illuminazione fino ad un massimo di (per tubo di scarica): |                             |
| 4 c)-I   | $P \leq 155$ W: 20 mg   | Scade il 24 febbraio 2027   |
| 4 c)-II  | $155$ W $< P \leq 405$ W: 25 mg   | Scade il 24 febbraio 2027   |
| 4 c)-III | $P > 405$ W: 25 mg  | Scade il 24 febbraio 2027». |

c) I punti 1, 1 a), 1 b), 1 c), 1 d) e 1 e) sono sostituiti dai seguenti:

|      |   |                           |
|------|---|---------------------------|
| «1   | Mercurio in lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) fino ad un massimo di (per tubo di scarica): |                           |
| 1 a) | Per usi generali di illuminazione $< 30$ W: 2,5 mg  | Scade il 24 febbraio 2023 |
| 1 b) | Per usi generali di illuminazione $\geq 30$ W e $< 50$ W: 3,5 mg  | Scade il 24 febbraio 2023 |
| 1 c) | Per usi generali di illuminazione $\geq 50$ W e $< 150$ W: 5 mg   | Scade il 24 febbraio 2023 |



|      |   |                             |
|------|---|-----------------------------|
| 1 d) | Per usi generali di illuminazione $\geq 150$ W: 15 mg   | Scade il 24 febbraio 2023   |
| 1 e) | Per usi generali di illuminazione, con una struttura di forma circolare o quadrata e un tubo di diametro $\leq 17$ mm: 5 mg | Scade il 24 febbraio 2023». |

d) Il punto 1 g) è sostituito dal seguente:

|       |   |                          |
|-------|---|--------------------------|
| «1 g) | Per usi generali di illuminazione $< 30$ W aventi un tempo di vita di almeno 20 000 ore: 3,5 mg | Scade il 24 agosto 2023» |
|-------|---|--------------------------|

e) Il punto 4 e) è sostituito dal seguente:

|       |   |                            |
|-------|---|----------------------------|
| «4 e) | Mercurio in lampade ad alogenuri metallici (MH) | Scade il 24 febbraio 2027» |
|-------|---|----------------------------|

f) Il punto 4 f) è sostituito dal seguente:

|          |   |                             |
|----------|---|-----------------------------|
| «4 f)-I  | Mercurio in altre lampade a scarica per usi speciali non espressamente menzionate nel presente allegato                                   | Scade il 24 febbraio 2025   |
| 4 f)-II  | Mercurio in lampade a mercurio ad alta pressione (vapore) utilizzate in proiettori che devono avere una luminosità $\geq 2000$ ANSI lumen | Scade il 24 febbraio 2027   |
| 4 f)-III | Mercurio in lampade a sodio ad alta pressione (vapore) utilizzate per l'illuminazione in orticoltura                                      | Scade il 24 febbraio 2027   |
| 4 f)-IV  | Mercurio in lampade che emettono luce nello spettro ultravioletto   | Scade il 24 febbraio 2027». |

g) Il punto 4 a) è sostituito dal seguente:

|        |  |                             |
|--------|--|-----------------------------|
| «4 a)  | Mercurio in altre lampade a scarica a bassa pressione (per lampada): 15 mg   | Scade il 24 febbraio 2023   |
| 4 a)-I | Mercurio in lampade a scarica a bassa pressione senza rivestimento di fosforo, dove l'applicazione richiede che l'intervallo principale dell'emissione spettrale della lampada sia nello spettro ultravioletto: possono essere utilizzati fino a 15 mg di mercurio per lampada | Scade il 24 febbraio 2027». |



h) Il punto 1 f) è sostituito dal seguente:


|         |   |                             |
|---------|---|-----------------------------|
| «1 f)   | Mercurio in lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) fino ad un massimo di (per tubo di scarica): |                             |
| 1 f)-I  | Per le lampade progettate per emettere principalmente luce nello spettro ultravioletto: 5 mg                | Scade il 24 febbraio 2027   |
| 1 f)-II | Per usi speciali: 5 mg  | Scade il 24 febbraio 2025». |

i) Il punto 2 b) 3) è sostituito dal seguente:

|          |   |  |
|----------|---|--|
| «2 b) 3) | Lampade non lineari trifosforo con tubo di diametro > 17 mm (per esempio T9): 15 mg | Scade il 24 febbraio 2023. Possono essere utilizzati 10 mg per lampada a partire dal 25 febbraio 2023 fino al 24 febbraio 2025.» |
|----------|---|--|

l) I punti 4 b), 4 b)-I, 4 b)-II e 4 b)-III sono sostituiti dai seguenti:

|          |   |                             |
|----------|---|-----------------------------|
| «4 b)    | Mercurio in lampade a sodio ad alta pressione (vapore) per usi generali di illuminazione fino ad un massimo di (per tubo di scarica), in lampade con un indice di resa cromatica migliorato $Ra > 80$ : $P \leq 105$ W: possono essere utilizzati 16 mg per tubo di scarica           | Scade il 24 febbraio 2027   |
| 4 b)-I   | Mercurio in lampade a sodio ad alta pressione (vapore) per usi generali di illuminazione fino ad un massimo di (per tubo di scarica), in lampade con un indice di resa cromatica migliorato $Ra > 60$ : $P \leq 155$ W: possono essere utilizzati 30 mg per tubo di scarica           | Scade il 24 febbraio 2023   |
| 4 b)-II  | Mercurio in lampade a sodio ad alta pressione (vapore) per usi generali di illuminazione fino ad un massimo di (per tubo di scarica), in lampade con un indice di resa cromatica migliorato $Ra > 60$ : $155$ W < $P \leq 405$ W: possono essere utilizzati 40 mg per tubo di scarica | Scade il 24 febbraio 2023   |
| 4 b)-III | Mercurio in lampade a sodio ad alta pressione (vapore) per usi generali di illuminazione fino ad un massimo di (per tubo di scarica), in lampade con un indice di resa cromatica  | Scade il 24 febbraio 2023». |



|  |  |  |
|--|--|--|
|  | migliorato Ra > 60: P > 405 W:<br>possono essere utilizzati 40 mg<br>per tubo di scarica |  |
|--|--|--|

m) I punti 2 a), 2 a) 1), 2 a) 2), 2 a) 3), 2 a) 4) e 2 a) 5) sono sostituiti dai seguenti:

|         |   |                             |
|---------|---|-----------------------------|
| «2 a)   | Mercurio in lampade fluorescenti lineari ad attacco doppio per usi generali di illuminazione fino ad un massimo di (per lampada): |                             |
| 2 a) 1) | Trifosforo con tempo di vita normale e tubo di diametro < 9 mm (per esempio T2): 4 mg   | Scade il 24 febbraio 2023   |
| 2 a) 2) | Trifosforo con tempo di vita normale e tubo di diametro ≥ 9 mm e ≤ 17 mm (per esempio T5): 3 mg                                   | Scade il 24 agosto 2023     |
| 2 a) 3) | Trifosforo con tempo di vita normale e tubo di diametro > 17 mm e ≤ 28 mm (per esempio T8): 3,5 mg                                | Scade il 24 agosto 2023     |
| 2 a) 4) | Trifosforo con tempo di vita normale e tubo di diametro > 28 mm (per esempio T12): 3,5 mg   | Scade il 24 febbraio 2023   |
| 2 a) 5) | Trifosforo con tempo di vita lungo (≥ 25 000h): 5 mg.   | Scade il 24 febbraio 2023». |

n) Il punto 2 b) 4) è sostituito dal seguente:

|                  |   |                             |
|------------------|---|-----------------------------|
| «2 b) 4)-<br>I   | Lampade per altri usi generali di illuminazione e usi speciali (per esempio lampade a induzione): 15 mg | Scade il 24 febbraio 2025   |
| «2 b) 4)-<br>II  | Lampade che emettono prevalentemente luce nello spettro ultravioletto: 15 mg                            | Scade il 24 febbraio 2027   |
| «2 b) 4)-<br>III | Lampade di emergenza: 15 mg   | Scade il 24 febbraio 2027». |

## Art. 2.

### Disposizioni transitorie finali

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2022.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2022

*Il Ministro:* CINGOLANI

Registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, reg. n. 2344

22A04914

